

Tribunale d'appello del Canton Zurigo



Assistenza giudiziaria internazionale
Hirschengraben 15
C.P.
8021 Zürich (Svizzera)
Telefono: +41 44 257 91 91
Telefax: +41 44 257 92 65 (diretto)
E-Mail: rechtshilfe@gerichte-zh.ch

Alle mani di:
Uffici Giudiziari degli corti d'appello, tribunali e
studi legali in Italia

Zurigo, settembre 2011

Egregi Signori

In relazione alla notifica di un atto giudiziario o extragiudiziario vogliamo indicarvi che da anni esistono accordi tra la Svizzera e l'Italia che prevedono la trasmissione diretta degli atti tra le autorità.¹ Vale a dire che le richieste di notifica per le persone fisiche e giuridiche devono essere indirizzate **al competente tribunale circondario ma non al Tribunale d'appello del Cantone**.

Inoltre, l'Ufficio federale di giustizia di Berna ha acquistato una banca dati, la quale rende possibile di definire l'autorità competente nel Cantone Zurigo:²

<http://www.elorge.admin.ch>

Di seguito un esempio come ricercare un tribunale circondario:

1. Aprire la pagina *http://www.elorge.admin.ch*
2. Scegliere la lingua sul "*I, Banca dati delle località e dei tribunali svizzeri*"
3. Scegliere sul "*Domanda di diritto civile*"
4. Scegliere il tipo di base giuridica sul "*Internazionale: Domanda di notifica in materia civile (Trasmissione diretta tra le autorità esclusivamente secondo i trattati bilaterali)*"
5. Scegliere il luogo indicando il NAP oppure la località del destinatario

¹ Ci riferiamo allo **scambio di lettere del 2 giugno 1988 tra la Svizzera e l'Italia concernente la trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziari e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale** (Entrata in vigore il 1° settembre 1988).

² La banca dati rende anche possibile la ricerca di tribunali competenti in altri cantoni della Svizzera.

6. Cliccare sul simbolo *cannocchiale* per iniziare la ricerca
7. Scegliere il luogo adatto
8. Il tribunale circondario competente sarà indicato

Vi preghiamo di trasmettere questa lettera a tutti gli uffici giudiziari competenti per l'assistenza giudiziaria oppure di informarli.³

Con la massima stima

Tribunale d'appello del Canton Zurigo
Assistenza giudiziaria internazionale

³ Questa lettera è disponibile anche come file elettronico (PDF) sul nostro portale per l'assistenza giudiziaria internazionale sul sito centrale degli tribunali del canton Zurigo: <http://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/internationale-rechtshilfe/merkblaetter-zustellungen.html>

Appendice:

- pagina 4: Disposizione legale per la trasmissione diretta con l'Italia
- pagina 6: Guida esemplare per la ricerca nella banca dati ,Elorge'

Scambio di lettere del 2 giugno 1988

0.274.184.542

tra la Svizzera e l'Italia
concernente la trasmissione di atti giudiziari
ed extragiudiziali e di commissioni rogatorie
in materia civile e commerciale

Entrato in vigore il 1° settembre 1988
(Stato 13 novembre 2001)

Traduzione¹

Ambasciata d'Italia
in Svizzera

Berna, 2 giugno 1988

Onorevole René Felber
Consigliere federale
Capo del Dipartimento federale
degli affari esteri
Berna

Onorevole Consigliere federale,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 2 giugno 1988 del tenore seguente:

«Signor Ambasciatore,

riferendomi all'articolo 9 capoverso 1 del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868² tra la Svizzera e l'Italia; all'articolo III del Protocollo del 1° maggio 1869³ concernente l'esecuzione dei Trattati e delle Convenzioni conclusi e firmati a Berna ed a Firenze tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868; agli articoli 1 capoverso 4 e 9 capoverso 4 della Convenzione del 1° marzo 1954⁴ relativa alla procedura civile, ho l'onore di proporre che, nelle relazioni tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, la trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale avvenga, in generale, in via diretta tra le

RU 1988 1273

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RS 0.142.114.541

³ RS 0.142.114.541.1

⁴ RS 0.274.12. Tra la Svizzera e l'Italia sono attualmente applicabili la Conv. dell'Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) e la Conv. dell'Aja del 18 mar. 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132).

autorità designate a questo fine dagli Stati contraenti.⁵ Non è escluso comunque che uno dei due Stati ricorra eccezionalmente alla via diplomatica.

Le autorità svizzere che hanno la competenza di corrispondere direttamente con le autorità italiane al fine di garantire la trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale sono le seguenti:

- in virtù dell'articolo III del protocollo del 1869, il Tribunale federale svizzero nonché il Tribunale superiore di ciascun Cantone della Confederazione secondo l'elenco dell'Allegato B della presente lettera;
- inoltre le autorità menzionate nell'Allegato B della presente lettera.⁶

Se le disposizioni precitate hanno l'approvazione del Governo della Repubblica Italiana, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana che entrerà in vigore il 1° settembre 1988 e potrà essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi.

Gradisca, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia alta considerazione.

Berna, 2 giugno 1988

René Felber
Consigliere federale»

Ho il piacere di informarla che il Governo della Repubblica Italiana è d'accordo con quanto precede e di comunicarle che le autorità italiane che hanno la competenza di corrispondere direttamente con le autorità svizzere al fine di garantire la trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale sono le seguenti:

- in virtù dell'articolo III del Protocollo del 1869, le corti di appello della Repubblica Italiana secondo l'elenco dell'Allegato A della presente lettera;
- inoltre, le autorità menzionate nell'allegato B della presente lettera.

Pertanto la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore il 1° settembre 1988 e potrà essere denunciato in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi.


Approfitto dell'occasione, onorevole Consigliere federale, per rinnovarle l'espressione della mia alta considerazione.

Onofrio Solari Bozzi
Ambasciatore

⁵ Il tribunale italiano territorialmente competente può essere ricercato in internet al seguente indirizzo: http://www.giustizia.it/uffici/info/05_fin1.htm

⁶ Vedi ora: "Elenco delle autorità svizzere" qui appresso.

- Aprire la pagina <http://www.elorge.admin.ch>
- Scegliere la lingua sul "*I, Banca dati delle località e dei tribunali svizzeri*"



- Scegliere il tipo di base giuridica sul "*Internazionale: Domanda di notifica in materia civile (Trasmissione diretta tra le autorità esclusivamente secondo i trattati bilaterali)*"



Selezionare la base giuridica

*	Internazionale: Autorità centrale cantonale competente secondo:
	- Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale
	- Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale
	- Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia
	- Accordo europeo del 27 gennaio 1977 sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria
*	Internazionale: Domande di notifica in materia civile
	Trasmissione diretta tra le autorità esclusivamente secondo i trattati bilaterali con il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia il Lussemburgo e l'Austria
*	Internazionale: Domande tendenti all'assunzione di prove in materia civile
	Trasmissione diretta tra le autorità esclusivamente secondo i trattati bilaterali con il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia il Lussemburgo e l'Austria


Selezionare la base giuridica, cliccare la freccia in alto a sinistra per il ritorno

- Scegliere il luogo adatto

 **Selezionare la località**

NAP	<input type="text" value="8953"/>	Località	<input type="text"/>	
------------	-----------------------------------	-----------------	----------------------	---

NAP	Località
8953	Dietikon
8953	Silberen
8953	Reppischhof
8953	Schönenwerd ZH
8953	Dietikon 1
8953	Dietikon 2



- Il tribunale circondario competente sarà indicato. Il *tribunale circondario* competente per 8953 Dietikon nel questo esempio è il *Bezirksgericht Dietikon (Tribunale circondario di Dietikon)*.



Risposta

Internazionale: Domande di notifica in materia civile

Trasmissione diretta tra le autorità esclusivamente secondo i trattati bilaterali con il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e l'Austria

Autorità competente per: 8953 Dietikon:

Bezirksgericht Dietikon
Postfach
8953 Dietikon

Lingua/e ufficiale/i

Tedesco

No di tel. 1

++41 44 256 12 12

No di tel. 2

Fax

++41 44 256 12 13

E-mail

Cliccare la freccia in alto a sinistra per il ritorno